

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINAZIONE N. 16/S.A.

DEL 07.01.2026

OGGETTO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI VERSATI DAGLI AMMINISTRATORI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENTE PLURICATEGORIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

* * * *

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2026-2028;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 66 del 17.09.2025 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 84 del 28.10.2025 e con nota approvata dal Consiglio Comunale Consiglio Comunale con atto n. 27 del 30 dicembre 2025;

VISTO il Decreto Sindacale n. 84 del 20.11.2025 con il quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Servizi Amministrativi al Segretario Comunale;

PREMESSO che con istanza acclarata al protocollo comunale n. 3307 del 14 giugno 2024, il Sindaco di Malonno presentava richiesta di versamento della contribuzione minima previdenziale al proprio Ente previdenziale di iscrizione, stante la sua situazione di libero professionista impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa in costanza di mandato politico-amministrativo sin dal primo insediamento risalente all'anno 2018;

VISTO l'articolo 86 del D.Lgs. n. 267/2000, e che ai commi 1 e 2 testualmente dispone:

"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico."

VISTO altresì il Decreto Ministeriale 25 maggio 2001, avente ad oggetto *“Determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”*;

PRESO ATTO delle problematiche interpretative che si sono susseguite negli anni circa la definizione dello *“stesso titolo previsto dal comma 1”* per il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori di Enti Locali e non lavoratori dipendenti;

ATTESO che l’orientamento prevalente espresso in più occasioni dalla magistratura contabile (cfr., ex multis, Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 21/2019/PAR, Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 117/2022/PAR) nonché a livello ministeriale (cfr., ex multis, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, parere del 15 maggio 2020) era quello di ritenere l’obbligo di versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore degli amministratori che erano lavoratori autonomi da parte degli Enti Locali legittimo solo nella misura in cui gli amministratori medesimi rinunciassero allo svolgimento della propria attività lavorativa, esercitando in via esclusiva il mandato amministrativo, equiparandoli pertanto agli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita;

PRESO ATTO che la Corte di Cassazione sezione Lavoro, con ordinanze n. 24615/2023 e n. 18396/2024, ha espresso un differente punto di vista sulla questione interpretativa del summenzionato articolo 86 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, affermando in particolare che sia diritto dell’amministratore non lavoratore dipendente quello di ottenere da parte dell’Ente Locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi in costanza di esercizio della libera professione, in quanto in linea con il dettato costituzionale di cui all’articolo 51, comma 3 (*“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*);

RICHIAMATO altresì l’atto di orientamento dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali pubblicato il 01 agosto 2024, il quale, sottolineando il *“potere nomofilattico della Cassazione cui fa riferimento la giurisprudenza di merito del giudice del lavoro”*, testualmente pronuncia: *“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfetaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”*;

RITENUTO conseguentemente, in ragione dei recenti orientamenti espressi a livello di giurisdizione di legittimità nonché dall’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, di accogliere l’istanza presentata dal Sindaco di cui alla nota Prot. 3307/2024, e di procedere con l’impegno a favore dell’Ente Pluricategoriale di previdenza ed Assistenza (EPAP) dei contributi minimi di cui all’oggetto;

DATO ATTO che l’EPAP ha comunicato l’importo degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi da versare per l’anno 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2015;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio elettronico per 15 giorni esecutivi;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 28 marzo 2013;

DETERMINA

1. **di prendere atto**, per quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato, delle motivazioni espresse dalla Corte di Cassazione con ordinanze n. 24615/2023 e n. 18396/2024 nonché dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali con atto di orientamento pubblicato il 01 agosto 2024 circa il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi agli amministratori degli Enti Locali non lavoratori dipendenti di cui all'articolo 86, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. **di provvedere**, in particolare, all'impegno delle somme a favore dell'Ente Pluricategoriale di previdenza ed Assistenza (EPAP), per l'anno 2026, pari ad Euro 1.100,00;
3. **di impegnare** la somma di Euro 1.100,00 a favore dell'Ente Pluricategoriale di previdenza ed Assistenza (EPAP), imputandola alla Missione 01 Programma 01, titolo 1 e macroaggregato 03 (01.01-1.03- pao 20.98) Impegno 192/2026 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026, dando atto che la somma sarà esigibile nel corso dell'esercizio 2026;
4. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", previste della Legge n. 232/2016 e successive modifiche;
5. **di dare atto** che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
6. **di disporre** la pubblicazione della presente all'Albo Informatico comunale;
7. **di dare atto** che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Parolari Moira Lucia)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to (Matteo Dr. Tonsi)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli art. 151 , 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE BILANCIO	COD. INTERNO	IMPORTO
N. 192	2026	01.01-1.03	20.98	€ 1.100,00

MALONNO, lì 07.01.2026

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
F.to Matteo Dott. Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia per immagine su supporto informatico dell’originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it.(articolo 32, comma 1 L. 18.6.2009 nr. 69).

MALONNO, lì **18/03/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli